


CONTRAENTE A


COPPIA

CONTRAENTE B



74


LA VOSTRA PERCENTUALE
DI AFFINITÀ INTERPERSONALE




Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A —— CONTRAENTE B

PARAMETRI



IL VOSTRO LEGAME



ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia

FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO
I	75-100%	MINIMO	250€
II	50-75%	MODERATO	500€
III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€
IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€

LA VOSTRA FASCIA

II

Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è:

MODERATO

Il contraente con tendenza alla disfunzionalità:

NESSUNO

Il vostro premio assicurativo ammonta a:

500,00€

FASCIA DI RISCHIO

TUTTO TRANQUILLO. FORSE TROPPO. ASSICURATE LA VOSTRA SERENITÀ CONTRO IL RISCHIO DI CAOS IMPROVVISO.



PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Scarico Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentele o sfoghi ("venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attensive ed emotive dell'altro. È fatto divieto assoluto di monopolizzare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "esclusivi tra le Parti", è fatto divieto di presentarsi accompagnati da partner sentimentali, familiari, colleghi o terzi amici non previsti, in assenza di una approvazione unanime preventiva e formale. L'alterazione arbitraria del numero o della tipologia dei partecipanti invalida l'impegno e autorizza l'annullamento dell'evento.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senno di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altri al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'interazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò generi ritorsioni, gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesia sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Veto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetto a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgenti" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FASCIA 2: INGERENZA SOCIALE E AUTONOMIA

Protocollo contro la limitazione della libertà di scelta e il giudizio sullo stile di vita

Art. 2.1 - Inibizione della Consulenza Non Sollecitata

È reciprocamente inibita l'erogazione di pareri, suggerimenti, critiche costruttive o direttive comportamentali in merito alla gestione della carriera professionale, dell'organizzazione domestica o delle scelte estetiche della controparte, qualora manchi una preventiva, formale ed esplicita richiesta di consulenza ("Solicited Advice"). Ogni violazione è classificata come ingerenza indebita nella sfera di autodeterminazione.

Art. 2.2 - Protocollo di Astensione dal Giudizio Estetico

È proibito formulare commenti valutativi, indipendentemente dall'intento critico o apparentemente elogiativo (complimenti non richiesti), riguardanti le variazioni ponderali, lo stile di abbigliamento, l'acciaiatura o l'aspetto fisico generale della controparte. Il corpo del soggetto è dichiarato "Zona Franca" da qualsiasi sindacato esterno.

Art. 2.3 - Obbligo di Neutralità nelle Ricorrenze

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.4 - Divieto di Comparazione Competitiva (Benchmarking Familiare)

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di istituire confronti qualitativi, quantitativi o di status tra la controparte e terzi soggetti (ivi inclusi consanguinei, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare presunte carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.5 - Divieto di Inquisizione Sentimentale

È fatto divieto a ciascun Contraente di sottoporre alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o allusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea e volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE LAVORATIVA

Protocollo operativo per la massimizzazione dell'efficienza e la minimizzazione delle frizioni interpersonali in ambito lavorativo.

FASCIA 1: STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA

(Regolamento quadro per la massimizzazione della produttività e il decoro formale)

Art. 1.1 - Protocollo di Denominazione Asettica

Viene sancito il divieto assoluto e inderogabile per i Contraenti di fare ricorso ad appellativi, soprannomi, diminutivi, abbreviazioni confidenziali o vezzeggiativi di qualsiasi natura. I Soggetti sono tenuti a riferirsi l'uno all'altro esclusivamente mediante l'utilizzo del cognome anagrafico o del titolo professionale esteso, prescindendo totalmente dall'anzianità di servizio maturata o dal grado di confidenza plessa, al fine di azzerrare ogni connotazione emotiva nello scambio verbale.

Art. 1.2 - Sterilizzazione del Perimetro Tematico

Sono tassativamente interdette le interazioni verbali riguardanti la sfera privata, le condizioni meteorologiche, gli eventi sportivi, le preferenze alimentari o qualsiasi altro argomento classificabile come 'Small Talk'. Il perimetro discorsivo ammesso è strettamente e rigidamente limitato alle sole mansioni operative dirette. Ogni deviazione da tale standard è formalmente classificata come 'Rumore Informativo Non Produttivo' e soggetta a richiamo.

Art. 1.3 - Distanziamento Prossimico Operativo

Nello svolgimento delle attività lavorative in presenza, le Parti hanno l'obbligo di garantire e mantenere un distanziamento fisico reciproco non inferiore a centimetri 120 (centoventi), in conformità allo standard prossimico definito "Zona Sociale". È severamente vietato l'ingresso, anche momentaneo, nella 'Zona Intima' (raggio inferiore a 45 cm) del collega, atto che verrà classificato come tentativo di intimidazione territoriale o ricerca di complicità non autorizzata.

Art. 1.4 - Divieto di Simultaneità nelle Interruzioni

Al fine di eliminare alla radice ogni finestra temporale di interazione non sorvegliata, le fasi di nonattività (pause fisiologiche, break caffè, intervalli mensa) dei Contraenti devono essere rigorosamente scagliate secondo una turnazione disgiunta. È fatta espresa proibizione di sospendere contemporaneamente le attività lavorative, prevenendo così la creazione di spazi di socializzazione non tracciati.

Art. 1.5 - Divieto di Espressività Paratestuale

Le comunicazioni scritte (email, chat interne) devono limitarsi esclusivamente al contenuto denotativo e informativo, escludendo rigorosamente qualsiasi connotazione emotiva. È interdetto l'uso di marcatori grafici d'umore (emojii), formattazioni enfatiche (es. utilizzo del tutto maiuscolo) o punteggiatura iterata (es. punti esclamativi multipli) che possano generare ambiguità interpretativa sul tono del mittente o suggerire sottotesti non professionali.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI DISTANZIAMENTO FORMALE

(Norme per l'implementazione di barriere fisiche e comportamentali anti-confidenza)

Art. 2.1 - Divieto di Gratificazione Materiale (Policy Anti-Dono)

È fatto divieto assoluto di procedere allo scambio, alla dazione o all'offerta di beni, generi alimentari o favori materiali tra le Parti, indipendentemente dal valore economico. Tale comportamento viene riclassificato d'ufficio come "Creazione di Debito Morale" e costituisce un potenziale innesco per dinamiche di reciprocità non contrattualizzate e lesive dell'autonomia professionale.

Art. 2.2 - Disposizione Spaziale Non Adiacente

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.3 - Regolamentazione del Supporto Vicario

Qualsiasi richiesta di supporto operativo, aiuto tecnico o sostituzione nelle mansioni tra i Soggetti deve essere obbligatoriamente formalizzata tramite l'apertura di un ticket digitale, finalizzato a evidenziare presunte carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.4 - Interdizione al Contatto Fisico (Zero-Touch Policy)

È abolito e proibito qualsiasi rituale di saluto o celebrazione che preveda il contatto epidemico (ivi incluse strette di mano, pacche sulla spalla o "batti cinque"), indipendentemente dal contesto di successo o insuccesso lavorativo. Il contatto fisico è considerato un segnale di rischio immediato per l'integrità del distacco professionale.

Art. 2.5 - Segregazione Spaziale Extra-Lavorativa

È fatto divieto assoluto a ciascun Contraente di sottoporre alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o allusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea e volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e nelle dispense condivise, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario. I beni rinvenuti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come "Res Nullius" (Cose di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento d'ufficio da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio di Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura recanti residui organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come "Rischio Batteriologico Attivo" e il soggetto responsabile è passibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazione Territoriale delle Superficie

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono